

## Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero

Conclusa a Londra il 7 giugno 1968

Approvata dall'Assemblea federale il 18 marzo 1970<sup>1</sup>

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 19 agosto 1970

Entrata in vigore per la Svizzera il 20 novembre 1970

(Stato 25 maggio 2020)

---

### *Preambolo*

*Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,*

considerando che il Consiglio d'Europa persegue lo scopo di consolidare i vincoli tra i suoi Membri;

convinti che l'istituzione di un sistema di cooperazione internazionale, inteso a facilitare alle autorità giudiziarie lo scambio d'informazioni sul diritto estero, contribuirebbe a conseguire tale scopo,

*hanno convenuto quanto segue:*

### **Art. 1** Campo d'applicazione

1. Le Parti Contraenti si obbligano a fornirsi, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, le informazioni concernenti il loro diritto civile e commerciale, la loro procedura civile e commerciale e l'organizzazione giudiziaria.

2. Due o più Parti Contraenti possono tuttavia convenire di allargare, per quanto le concerne, il campo d'applicazione della presente Convenzione a settori diversi da quelli indicati nel paragrafo precedente. Il testo dell'accordo così convenuto dev'essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

### **Art. 2** Organi nazionali di collegamento

1. Per l'applicazione della presente Convenzione, ciascuna Parte Contraente istituisce o designa un organo unico<sup>2</sup> (appreso: «organo di ricezione»), incaricato di:

- a) ricevere le domande d'informazione, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, provenienti da un'altra Parte Contraente;
- b) soddisfare tali domande, conformemente all'articolo 6.

Tale organo dev'essere un servizio ministeriale o un altro ente statale.

RU 1970 1229; FF 1969 II 207

<sup>1</sup> Art. 1 cpv. 1 del DF del 18 mar. 1970 (RU 1970 1205).

<sup>2</sup> In Svizzera: «l'Ufficio federale della giustizia».

2. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà d'istituire o designare uno o più organi<sup>3</sup> (appresso: «organi di trasmissione»), incaricati di ricevere le domande d'informazione, provenienti dalle sue autorità giudiziarie, e di trasmetterle al competente organo di ricezione straniero. Il compito dell'organo di trasmissione può essere affidato all'organo di ricezione.

3. Ciascuna Parte Contraente comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa la denominazione e l'indirizzo del proprio organo di ricezione e, ove occorra, del suo o dei suoi organi di trasmissione.

### **Art. 3** Autorità abilitate a formulare la domanda d'informazione

1. La domanda d'informazione deve sempre emanare da un'autorità giudiziaria, anche se non è stata formulata da quest'ultima. Essa può essere presentata solo se l'azione è già stata promossa.

2. Qualsiasi Parte Contraente, se non ha istituito o designato organi di trasmissione, può indicare, mediante dichiarazione trasmessa al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, quale delle sue autorità è considerata autorità giudiziaria secondo il paragrafo precedente.

3. Due o più Parti Contraenti possono convenire di allargare, per quanto le concerne, l'applicazione della presente Convenzione alle domande che emanano da autorità diverse dalle autorità giudiziarie. Il tenore dell'accordo così convenuto va comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

### **Art. 4** Contenuto della domanda d'informazione

1. La domanda d'informazione deve indicare l'autorità giudiziaria da cui emana come anche la natura della questione. Essa deve precisare, nel modo possibilmente più esatto, i punti riguardo ai quali è chiesta l'informazione sul diritto dello Stato richiesto e, nel caso in cui sussistano parecchi sistemi giuridici in detto Stato, il sistema circa il quale è chiesta l'informazione.

2. La domanda dev'essere corredata di un esposto sui fatti, necessario tanto per una buona comprensione, quanto per la formulazione di una risposta esatta; nella misura in cui si rivelino necessarie per definire maggiormente la portata della domanda, possono essere allegate copie di atti.

3. La domanda può concernere, a titolo completivo, punti riguardanti settori diversi da quelli menzionati nell'articolo 1 paragrafo 1, qualora siano vincolati ai punti principali della domanda.

4. La domanda, ove non sia formulata da un'autorità giudiziaria, deve essere corredata della decisione d'autorizzazione di quest'ultima autorità.

<sup>3</sup> In Svizzera: «l'Ufficio federale della giustizia».

**Art. 5** Trasmissione della domanda d'informazione

La domanda d'informazione dev'essere presentata direttamente all'organo di ricezione dello Stato richiesto da un organo di trasmissione oppure, mancando tale organo, dall'autorità giudiziaria da cui essa emana.

**Art. 6** Autorità abilitate a rispondere

1. L'organo di ricezione cui è presentata una domanda d'informazione può, sia formulare direttamente la risposta, sia trasmettere la domanda a un altro ente statale o ufficiale onde formuli la risposta.
2. L'organo di ricezione, in casi appropriati o per motivi d'ordine amministrativo, può trasmettere la domanda a un organismo privato o a un giurista qualificato, incaricato di formulare la risposta.
3. Qualora l'applicazione del paragrafo precedente può cagionare spese, l'organo di ricezione, prima di eseguire la trasmissione menzionata in detto paragrafo, indica, all'autorità da cui emana la domanda, l'organismo privato oppure il o i giuristi cui verrà trasmessa la domanda; in tale caso, esso le comunica, con la maggior precisione possibile, l'ammontare delle spese previste, chiedendo il suo consenso.

**Art. 7** Contenuto della risposta

Lo scopo della risposta è quello di fornire informazioni, oggettive ed imparziali, sul diritto dello Stato richiesto all'autorità da cui emana la domanda. Essa deve comprendere, secondo il caso, la fornitura di testi legislativi e normativi nonché di decisioni della giurisprudenza. Essa va corredata, nella misura reputata necessaria per una buona informazione del richiedente, di documenti completivi, come estratti d'opere dottrinali e lavori preparatori e, eventualmente, di commenti completivi.

**Art. 8** Effetti della risposta

Le informazioni contenute nella risposta non vincolano l'autorità giudiziaria da cui emana la domanda.

**Art. 9** Comunicazione della risposta

La risposta è inviata dall'organo di ricezione all'organo di trasmissione, se la domanda è stata trasmessa da quest'ultimo, o all'autorità giudiziaria, se quest'ultima l'ha adito direttamente.

**Art. 10** Obbligo di rispondere

1. L'organo di ricezione cui è stata presentata una domanda d'informazione deve soddisfarla, con riserva delle disposizioni dell'articolo 11, conformemente alle norme dell'articolo 6.
2. Qualora la risposta non sia formulata dall'organo di ricezione stesso, quest'ultimo è segnatamente tenuto a provvedere affinché la risposta sia fornita conformemente all'articolo 12.

**Art. 11**            Deroghe all'obbligo di rispondere

Lo Stato richiesto può rifiutare di soddisfare la domanda d'informazione qualora i suoi interessi siano lesi dalla vertenza a cagione della quale è stata formulata la domanda oppure qualora reputi che la risposta sarebbe di natura tale da compromettere la sua sovranità o la sua sicurezza.

**Art. 12**            Termine della risposta

La risposta a una domanda d'informazione deve essere fornita nel termine possibilmente più breve. Nondimeno, se l'elaborazione della risposta esige un lungo termine, l'organo di ricezione ne informa l'autorità straniera che l'ha adito, indicando, se possibile, la data in cui la risposta potrà essere probabilmente comunicata.

**Art. 13**            Informazioni complete

1. L'organo di ricezione, come anche l'organo o la persona che quest'ultimo, conformemente all'articolo 6, ha incaricato di rispondere, può chiedere all'autorità da cui emana la domanda, le informazioni complete che reputa necessarie per l'elaborazione della risposta.
2. La domanda d'informazioni complete va trasmessa all'organo di ricezione, conformemente alla procedura di comunicazione della risposta, prevista all'articolo 9.

**Art. 14**            Lingue

1. La domanda d'informazione e i suoi allegati devono essere redatti nella lingua o in una lingua ufficiale dello Stato richiesto oppure corredati di una traduzione in detta lingua. La risposta va invece redatta nella lingua dello Stato richiesto.
2. Due o più Parti Contraenti possono però convenire deroghe alle disposizioni del paragrafo precedente.

**Art. 15**            Spese

1. La risposta non può provocare il rimborso di tasse o spese di qualsiasi natura, ad eccezione di quelle previste nel paragrafo 3 dell'articolo 6, addossate allo Stato da cui emana la domanda.
2. Due o più Parti Contraenti possono però convenire deroghe alle disposizioni del paragrafo precedente.

**Art. 16**            Stati federali

In uno Stato federale, le funzioni esercitate dall'organo di ricezione, diverse da quelle previste all'alinea a del paragrafo 1 dell'articolo 2, possono essere attribuite ad altri organi statali, per motivi di natura costituzionale.

**Art. 17** Entrata in vigore della Convenzione

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratificazione o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno in cui sarà depositato il terzo strumento di ratificazione o d'accettazione.
3. Essa entrerà in vigore, riguardo a qualsiasi Stato firmatario che la ratificherà o l'accetterà ulteriormente, tre mesi dopo il giorno di deposito del suo strumento di ratificazione o di accettazione.

**Art. 18** Adesione di uno Stato non membro del Consiglio d'Europa

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.
2. L'adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento d'adesione il quale avrà effetto tre mesi dopo il giorno del deposito.

**Art. 19** Applicazione territoriale della Convenzione

1. Qualsiasi Parte Contraente può designare, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratificazione, d'accettazione o d'adesione, il o i territori cui si applica la presente Convenzione.
2. Qualsiasi Parte Contraente può, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione oppure, successivamente, in qualunque altro momento, allargare l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio, indicato nella dichiarazione e del quale essa assicura i rapporti internazionali o per il quale essa è autorizzata a stipulare.
3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne i territori designati nella medesima, alle condizioni previste nell'articolo 20 della presente Convenzione.

**Art. 20** Durata della Convenzione e disdetta

1. La presente Convenzione permane in vigore senza limitazione di durata.
2. Qualsiasi Parte Contraente può, per quanto la concerne, disdire la presente Convenzione, inviando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. La disdetta avrà effetto sei mesi dopo il giorno in cui la notificazione è stata ricevuta dal Segretario Generale.

**Art. 21** Funzioni del Segretario Generale del Consiglio d'Europa

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a qualsiasi Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione, d'accettazione o di adesione;
- c) qualsiasi data d'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 17;
- d) qualsiasi notificazione ricevuta in applicazione delle norme del paragrafo 2 dell'articolo 1, del paragrafo 3 dell'articolo 2, del paragrafo 2 dell'articolo 3 e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 19;
- e) qualsiasi notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 e la data in cui avrà effetto la disdetta.

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

*Fatto a Londra*, il 7 giugno 1968, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito.

*(Seguono le firme)*

**Campo d'applicazione il 25 maggio 2020<sup>4</sup>**

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	17 maggio	2001	18 agosto	2001
Austria	4 ottobre	1971	5 gennaio	1972
Azerbaigian	26 giugno	2000 A	27 settembre	2000
Belarus	2 luglio	1997 A	3 ottobre	1997
Belgio	16 ottobre	1973	17 gennaio	1974
Bosnia ed Erzegovina*	17 maggio	2013	18 agosto	2013
Bulgaria	31 gennaio	1991 A	1° maggio	1991
Ceca, Repubblica	24 giugno	1998	25 settembre	1998
Cipro	16 aprile	1969	17 dicembre	1969
Costa Rica	15 marzo	1976 A	16 giugno	1976
Croazia*	6 febbraio	2014	7 maggio	2014
Danimarca	9 marzo	1970	10 giugno	1970
Estonia	28 aprile	1997	29 luglio	1997
Finlandia	4 luglio	1990	5 ottobre	1990
Francia	10 aprile	1972	11 luglio	1972
Dipartimenti e territori d'oltre mare	10 aprile	1972	11 luglio	1972
Georgia	18 marzo	1999 A	19 giugno	1999
Germania*	18 dicembre	1974	19 marzo	1975
Grecia	5 ottobre	1977	6 gennaio	1978
Islanda	2 ottobre	1969	3 gennaio	1970
Italia	10 aprile	1972	11 luglio	1972
Lettonia	5 agosto	1998	6 novembre	1998
Liechtenstein	6 novembre	1972 A	7 febbraio	1973
Lituania	16 ottobre	1996	17 gennaio	1997
Lussemburgo	14 settembre	1977	15 dicembre	1977
Macedonia del Nord	15 gennaio	2003	16 aprile	2003
Malta	22 gennaio	1969	17 dicembre	1969
Marocco	19 giugno	2013 A	20 settembre	2013
Messico	21 febbraio	2003 A	22 maggio	2003
Moldova*	14 marzo	2002	15 giugno	2002
Monaco*	1° settembre	2017	2 dicembre	2017
Montenegro	6 giugno	2006 S	6 giugno	2006
Norvegia	30 ottobre	1969	1° febbraio	1970
Paesi Bassi	1° dicembre	1976	2 marzo	1977
Aruba	1° gennaio	1986 A	1° gennaio	1986
Polonia	14 settembre	1992	15 dicembre	1992
Portogallo	7 agosto	1978	8 novembre	1978

<sup>4</sup> RU 1970 1229, 1976 1946, 1978 72, 1984 228, 1987 769, 1991 942, 2004 3661, 2012 103, 2016 2743 e 2020 2789.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE ([www.dfae.admin.ch/trattati](http://www.dfae.admin.ch/trattati)).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Successione (S)		
Regno Unito	16 settembre	1969	17 dicembre	1969
Jersey	12 marzo	1970	12 marzo	1970
Romania	26 aprile	1991 A	27 luglio	1991
Russia	12 febbraio	1991 A	13 maggio	1991
Serbia	30 maggio	2002 A	31 agosto	2002
Slovacchia	5 dicembre	1996	6 marzo	1997
Slovenia	1° aprile	1998	2 luglio	1998
Spagna	19 novembre	1973 A	20 febbraio	1974
Svezia	30 ottobre	1969	1° febbraio	1970
Svizzera	19 agosto	1970	20 novembre	1970
Turchia	19 dicembre	1975	20 marzo	1976
Ucraina*	13 giugno	1994 A	14 settembre	1994
Ungheria	16 novembre	1989 A	17 febbraio	1990

\* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d'Europa: [www.coe.int](http://www.coe.int) > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.